

DECRETO 19 maggio 2009

Disciplina delle modalita' di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi. (09A07729)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», (di seguito decreto-legge n. 185/2008);

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, che prevede quanto segue: «Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto esclusa [escluda] la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», ed in particolare gli artt. 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di stabilita' interno per enti locali e regioni;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico degli Enti locali e, in particolare:

gli articoli 182-185 che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali;

l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese che prevede, tra l'altro, che «gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria»;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, gli artt. 69 e 70 in materia

P. S.

di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis, concernente «Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento:

all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' del pertinente capitolo di spesa;

alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

Dovendosi procedere alla disciplina delle modalita' di attuazione del citato art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modo da assicurare liquidita' alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debentrici;

Decreta:

Art. 1.

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello «Allegato 1» al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, puo' certificare, utilizzando il modello «Allegato 2» al presente decreto, che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero puo' rilevare l'insussistenza o l'inesigibilita' dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilita' interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalita', nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli

P.2

nota art. 117 del D.Lgs. 163 del 2006

(art. 26, co. 5, L. n. 109/1994; art. 115, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le disposizioni di cui alla *legge 21 febbraio 1991, n. 52*, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione ⁽¹⁷¹⁾.
4. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

nota

R.D. 18-11-1923 n. 2440

Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 novembre 1923, n. 275. Il decreto, emanato in virtù della legge di delegazione di poteri, L. 3 dicembre 1922, n. 1601, sostituisce il R.D. 17 febbraio 1884, n. 2016 (Gazz. Uff. 20 marzo 1884, n. 68).

69. Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, i pignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.

La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Potrà, per altro, il creditore fare tale notificazione all'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degli ordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, lettera a).

Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.

I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto se fatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie o diffide ⁽¹⁶⁰⁾.

P.3

77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione potra' essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito puo' essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 19 maggio 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 221

Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 13 a pag. 15 <----

Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 16 a pag. 17 <----

P.4

Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo ⁽¹⁶¹⁾.

Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predette amministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della natura delle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea ai sensi del *decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165*, e successive modificazioni ⁽¹⁶²⁾.

70. Gli atti considerati nel precedente articolo 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare.

Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti verso amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'*art. 9, allegato E, della L. 20 marzo 1865, n. 2248*, e degli artt. 351 e 355, allegato F, della legge medesima ⁽¹⁶³⁾.

D.L.	29-11-2008	n.	185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi	il	quadro strategico	nazionale.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2008, n. 280, S.O.			

Art. 9. *Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.*

3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli *articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma ⁽⁴⁴⁾ ⁽⁴¹⁾.

P.5

Oggetto: Istanza per la cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009, di attuazione dell'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi).

DATI DEL CREDITORE

a) (persona fisica)

Cognome e nome •
Luogo e Data di Nascita •
Residenza (<i>indirizzo completo</i>) •
Codice Fiscale •
Partita I.V.A. •
Riferimenti telefonici •
Telefax •
E-mail •
Coordinate Bancarie (<i>IBAN</i>) •

b) (persona giuridica)

Denominazione •
Ragione Sociale •
Capitale Sociale •
Sede Legale (<i>indirizzo completo</i>) •
Sede Operativa (<i>indirizzo completo</i>) •
Iscrizione CCIAA •
Iscrizione nel Registro delle Imprese
Codice Fiscale •
Partita I.V.A. •
Rappresentante (<i>Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita, estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza</i>) •
Riferimenti Telefonici •
Telefax •

P.6

E-mail •
Coordinate Bancarie (IBAN) •

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione •
Ufficio Competente •
Codice Fiscale •
Sede (indirizzo completo) •
Riferimenti Telefonici •
Telefax •
E-mail •
Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile alla individuazione dell'amministrazione interessata) •

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO

Credito complessivo in euro (in cifre e in lettere) •
Per (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di Repertorio del relativo contratto) •
Documenti di spesa relativi al credito (fattura/parcella/certifica di pagamento/ecc., con indicazione del numero, della data e dell'importo) •
Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile alla individuazione del credito) •

Luogo e data _____

Sottoscrizione _____

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 190 maggio 2009, finalizzate alla cessione dei crediti.

Luogo e data _____

Sottoscrizione _____

P.T



COMUNE DI EMPOLI

Settore bilancio e servizi finanziari – servizi informatici
Ufficio Ragioneria

Vista l'istanza presentata da:

Cognome e Nome / Ragione Sociale
Residenza / Sede Legale
Codice Fiscale
Partita I.V.A.

in data

ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2009 di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi),

ricevuta in data

Visti gli atti d'ufficio;

Riscontrato che il credito complessivo di

Euro *(in cifre e in lettere)*

Per *(descrizione di somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di Repertorio del relativo contratto)*

di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato

- è certo, liquido ed esigibile alla data del
 non è certo, liquido ed esigibile

SI CERTIFICA

a) Che il credito complessivo di

Euro *(in cifre e in lettere)*

di cui risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del

b) per il medesimo credito

- sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio
 si è verificata perenzione amministrativa

c) il credito trova copertura sugli stanziamenti del Capitolo di spesa

N.	Art.	Descrizione
----	------	-------------

d) che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere corrisposta alla banca o istituto finanziario

entro la data del

- in unica soluzione
 in via dilazionata

Che il credito sopra indicato è risultato totalmente/parzialmente insussistente inesigibile per le seguenti ragioni:

P.S.

Luogo e data

Sottoscrizione

P.9